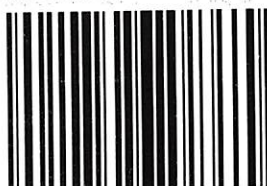




AOOCRT Protocollo n. 0009488/03-07-2025



LEX 11
H01 u 2165
02.18.01

Firenze, 2 luglio 2025

Al Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

Oggetto: in merito alla necessità di un aggiornamento della legislazione elettorale relativa agli elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) con particolare riferimento agli articoli 55 e 56;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con particolare riferimento all'articolo 29;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), con particolare riferimento all'articolo 11;

Premesso che:

- dal combinato disposto delle soprarichiamate disposizioni il quadro vigente in materia di elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto risulta essere il seguente:
 - rientrano tra gli elettori fisicamente impediti ad esercitare in modo autonomo il diritto di voto coloro che sono non vedenti, coloro che hanno subito l'amputazione di entrambe le mani e coloro che sono affetti da paralisi o da altre menomazioni di analoga gravità;
 - gli elettori che si trovano in tali condizioni possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, liberamente scelto dall'elettore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

- l'ammissione al voto assistito è consentita qualora l'impedimento fisico risulti evidente, ovvero sia documentato attraverso specifica annotazione presente sulla tessera elettorale dell'elettore, consistente in un timbro riportante la sigla "AVD", apposta dal comune e sottoscritta da un delegato del sindaco, collocata all'interno della tessera, accanto agli spazi per la certificazione del voto o, in alternativa, nello spazio riservato alle "circoscrizioni e collegi elettorali";
- costituisce ulteriore titolo per l'ammissione al voto assistito il possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o precedentemente dal Ministero dell'Interno, nel quale risulti indicata la categoria "ciechi civili" e uno dei codici identificativi della cecità assoluta (10, 11, 15, 18, 19, 06, 07);
- l'elettore può essere ammesso al voto assistito anche mediante presentazione di un certificato medico rilasciato da un medico designato dall'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto senza assistenza;
- nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona portatrice di handicap e, al fine di garantire il rispetto di tale limite, il presidente del seggio deve annotare sulla tessera elettorale dell'accompagnatore l'avvenuto esercizio di tale funzione, indicando le generalità della persona accompagnata, la data e la propria sigla;
- prima di consentire l'accesso al voto assistito, il presidente del seggio è tenuto a verificare che l'accompagnatore sia elettore e che non abbia già assolto tale funzione nella medesima consultazione, accertandosi altresì che la scelta dell'accompagnatore sia libera e consapevole da parte dell'elettore assistito;
- il presidente deve infine riportare nei verbali del seggio il nominativo dell'elettore ammesso al voto assistito, quello dell'accompagnatore, nonché il motivo specifico dell'ammissione qualora si tratti di impedimento fisico evidente o di presentazione di certificazione sanitaria;

Considerato che:

- con l'evoluzione delle tecnologie digitali e informatiche, risulta oggi tecnicamente possibile adottare soluzioni che consentano anche alle persone con disabilità motorie gravi e ai non vedenti di esercitare il diritto di voto in condizioni tali da assicurare un maggiore rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà e segretezza sanciti dall'articolo 48 della Costituzione;
- in tale prospettiva, risulta pertanto opportuno avviare una riflessione istituzionale sull'introduzione di strumenti innovativi per l'espressione del voto da parte delle persone che a legislazione vigente non possono esercitarlo in modo autonomo, al fine di favorire soluzioni che garantiscano una maggiore autonomia individuale anche attraverso l'impiego di tecnologie adeguate alle diverse disabilità;

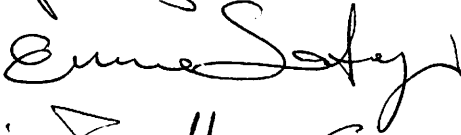
Ritenuto che:

- è pertanto necessario promuovere nei confronti del Governo e del Parlamento un'iniziativa di sensibilizzazione sulla necessità di un aggiornamento del quadro normativo che, alla luce degli sviluppi tecnologici disponibili, consenta anche alle persone che attualmente non possono esercitare autonomamente il diritto di voto di farlo in condizioni tali da garantire un livello più elevato di autonomia e riservatezza, in coerenza con i principi richiamati in precedenza;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché sia valutata l'opportunità di un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia di voto assistito, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre strumenti innovativi che, anche mediante l'impiego di tecnologie digitali adeguate, consentano alle persone con disabilità motorie gravi e ai non vedenti di esercitare il diritto di voto in condizioni di maggiore autonomia e riservatezza.

I Consiglieri

ANNA PARIS 
ENRICO SOSTEGNI 
FIAMMETTA CAPIROSSI 
IACOPO MELIC 
ANDREA TIERONI 
MARCO MARTINI 